



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge
25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche

Presidente

DI VIRGILIO dott.ssa Rosa Maria

Vice Presidenti

MANNA dott. Antonio

CIAMPI dott. Francesco Maria

Componenti consiglieri

TRAVAGLINO dott. Giacomo

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dott. Angelo

STALLA dott. Giacomo Maria

LEONE dott.ssa Margherita Maria

CRISCUOLO dott.ssa Anna

BERTUZZI dott. Mario

RICCIARELLI dott. Massimo

GALTERIO dott.ssa Donatella

MASI dott.ssa Paola

FIORDALISI dott. Domenico

GARRI dott.ssa Fabrizia

DI MARZIO dott. Mauro

SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao

GRAZIOSI dott.ssa Chiara

FIECCONI dott.ssa Francesca

AGOSTINACCHIO dott. Luigi

ACETO dott. Aldo

LIBERATI dott. Giovanni

CALAFIORE dott.ssa Daniela

riunito il 12 dicembre 2024, alle ore 9:00, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DEFINITIVA

Sentita la relazione della Consigliera Francesca Fiecconi

Rilevato che:

È stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 12 aprile 2024, annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2024 (n. 24A01936), sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ",in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?».

Il 19 luglio 2024, alle ore 15:00, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, Palazzo di Giustizia,

1. GIOVE Luigi, nato a Gravina in Puglia (BA) il 25/07/1971, identificato con carta di identità n. CA55293MR rilasciata dal Comune di Bibbiano l'11/8/2022;
2. GUALERZI Ivano, nato a Reggio Emilia (RE) il 13/11/1962, identificato con carta di identità n. AX7338243 rilasciata dal Comune di Reggio Emilia il 22/01/2018;
3. BOZZANCA Federico, nato a Siracusa (SR) il 26/09/1977, identificato con carta di identità n. CA10652OB rilasciata dal Comune di Comune di Roma il 03/02/2023;
4. FASSINA Lorenzo, nato a Roma (RM) il 28/07/1966, identificato con carta di identità n. CA17454SH rilasciata dal Comune di Roma il 12/8/2015.

I quattro promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum i quali – come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data – hanno depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 352/1970, n. 259 scatole che hanno affermato contenere complessivamente n. 871.051 firme di cittadini (contenute su 40.850 moduli), apposte su fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali in appoggio alla richiesta.

I promotori hanno numerato le scatole da 1 al 259 e hanno indicato su ciascuna di esse il numero di moduli e le firme contenute, come consta dal documento allegato al verbale di cancelleria.

Su ciascuna scatola il personale amministrativo di supporto all'Ufficio Centrale per il referendum ha apposto il timbro della Corte di cassazione, nonché una etichetta autoadesiva riportante la dicitura: "*Quesito n. 3 – Lavoro a Termine- Deposito del 19/07/2024*".

I promotori hanno depositato, altresì, un *hard disk* esterno, marca SEADECK della capacità di un *terabyte*, il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 94.206.820.352 *byte* per due *directory* ed un *file*; più specificatamente la *directory* denominata *signatures* contiene 89.418 *file* e 51.447 cartelle; la *director replies* contiene 164.881 *file* e 83 cartelle; il *file* denominato 03-*signatures* ha dimensioni su disco di 15.335.424 *byte*. I promotori affermano che tale *hard disk* contiene il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di n. 98.198 firme

raccolte elettronicamente, accompagnate dal duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinqües*) succitato, dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali.

I promotori hanno depositato una *pen drive* contenente il duplicato informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i-*quinqües* dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata, relativi alle sottoscrizioni contenute nella scatola n. 259.

I promotori, pertanto, hanno dichiarato che le firme appoggiano la richiesta sono n. 969.249.

L' Ufficio centrale per il referendum ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta, demandando, con delega n. prot. 3176 del 16 settembre 2024 a firma del Presidente dell'Ufficio centrale, al personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n.199, conformemente all'art.2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, le operazioni per lo svolgimento delle attività di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme; che tale personale è stato individuato con decreto della Prima Presidente n. 118 del 1° ottobre 2024 e con separato ordine di servizio del Dirigente amministrativo n. 25 del 1° ottobre 2024 in numero e con modalità sufficienti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni, nel rispetto delle disposizioni e nei termini previsti dall'art. 32 della legge n.352 del 1970

Le indicate operazioni di verifica e conteggio si sono esaurite con il raggiungimento delle 500.000 firme valide, di cui il totale risulta essere 504.048, come attestato dal "Consuntivo generale relativo al referendum Q3 Lavoro a termine".

Con ordinanza interlocutoria del 2 dicembre 2024, notificata ai promotori, è stato indicato termine fino al 9 dicembre 2024, ore 12:00, per far pervenire eventuali osservazioni scritte in merito all'integrazione del quesito e alla denominazione del referendum richiesto formulate da questo Ufficio.

I promotori, con successiva comunicazione del 6 dicembre 2024, hanno fatto pervenire a questo Ufficio il loro assenso alle proposte di integrazione e denominazione.

Ritenuto che:

Il quesito referendario propone l'abrogazione parziale delle disposizioni relative alle ultime modifiche apportate all'art. 19, primo comma, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dall'art. 24, co. 1, del d.l. n. 48 /2023, (convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153, entrata in vigore 04/07/2023) in tema di contratto di lavoro a termine.

Le disposizioni oggetto del quesito sono contenute in un atto normativo avente natura ed efficacia di legge e le medesime sono ancora in vigore, non essendo intervenuti, rispetto a tale norma, atti di abrogazione, anche parziale, o pronunce di illegittimità costituzionale.

Non sussistono i presupposti fissati dall'art. art. 32, co. 7, l. 25 maggio 1970 n. 352, per procedere alla concentrazione della richiesta di referendum abrogativo di cui si discute con quelle, del pari depositate in data 19 luglio 2024, riguardanti "Reintegro licenziamenti"; "Piccole imprese licenziamenti"; "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non ravvisandosi, tra quelle in esame e le altre, eventuali uniformità o analogie di materia.

Appare opportuno integrare il quesito in oggetto con l'indicazione separata degli articoli in esso richiamati e dei commi in cui sono contenute le disposizioni degli articoli 19 e 21 di cui è richiesta la parziale abrogazione.

Allo scopo di consentire l'immediata comprensione del risultato perseguito dal referendum e delle conseguenze che si determinerebbero nell'ordinamento ove la richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 75, co. 3, Cost., venisse approvata, appare, altresì, opportuno apporre la seguente denominazione: *"Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi "*.

PQM

Dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»

Dispone che il referendum abbia la seguente denominazione sintetica:

"Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi".

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte Costituzionale, e che la stessa sia notificata, entro cinque giorni dal deposito, ai presentatori della richiesta di referendum.

Roma, 12 dicembre 2024

La Presidente

Rosa Maria Di Virgilio



Depositato in Segreteria
oggi 12 DIC. 2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giorgia Medaglia

